

Newsletter 8/2015: Note dell'ufficio legale di FamilyWay circa la sentenza sui RMM (Riposi Mensili Movibili)

I RIPOSI c.d. MOVIBILI SONO ILLEGITTIMI PERCHÉ NON POSSONO CONSIDERARSI COME GIORNI LIBERI DA OGNI TIPO DI SERVIZIO E DI RISERVA

Quanto da qualche tempo sostenuto dalla nostra associazione, ha trovato conferma nella sentenza emessa il 15 ottobre 2015 dal Tribunale Civile di Civitavecchia, sez. lavoro che ha investito la (il)legittimità dei commi 3 e 4 degli artt. 21e 26 CCNL 2008, oggi contenute nel Contratto integrativo aziendale del 16 luglio 2014.

Si tratta della sentenza n. 444 del 2015, emessa dal Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Abrusci nei confronti dell'Azienda all'esito del procedimento (recante N.R.G. 432/12) incardinato da un lavoratore vistosi comminare una sanzione disciplinare per il rifiuto di vedersi sopprimere una giornata di riposo. La vicenda riguardava uno steward che, contattato dall'azienda, come spesso accade telefonicamente, alla vigilia del primo (di due giorni) di riserva cui seguiva un giorno di riposo cd "movibile", si opponeva alla richiesta dell'azienda, pur rendendo la propria disponibilità a prestare la propria attività lavorativa per le prime due giornata in cui si trovava in riserva. A mezzo del suddetto ricorso il Tribunale è stato investito della più ampia questione relativa alla legittimità dei commi 3 e 4 degli artt. 21 e 26 del cc l che consentono all'azienda di "riservarsi il diritto" per esigenze di servizio, di spostare rinviare, o cancellare un numero massimo di quattro riposi programmati al mese, fatti salvi i due giorni di riposo c.d. inamovibile nel periodo estivo e i tre nel periodo invernale.

Nelle motivazioni alla sentenza, dopo aver svolto considerazioni inerenti l'impossibilità di considerare un riposo movibile quale giorno libero dalla prestazione lavorativa, e da "ogni tipo di servizio e riserva" in cui poter godere appieno del riposo garantito per legge, il giudice ha espressamente concluso per la nullità della clausola collettiva in quanto contrastante con la normativa nazionale attuativa di principi comunitari. Conseguentemente, il Tribunale ha accertato la legittimità del rifiuto del lavoratore ricorrente a svolgere la prestazione nella giornata di "riposo movibile" e ha dichiarato la



nullità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, condannando l’Azienda al pagamento delle spese legali del giudizio.

La pronuncia in esame pur non essendo passata in giudicato e quindi non definitiva, ma essendo comunque immediatamente esecutiva fino ad eventuale pronuncia contraria, potrà pertanto essere richiamata dal personale di volo che si veda, destinatario di analoga illegittima - a questo punto può dirsi! - richiesta da parte dell’Azienda che dovrà adeguare con effetto immediato la disciplina sui riposi alla luce dell’intervenuta pronuncia, eliminando (almeno fino ad eventuale sentenza d’Appello con esito contrario), la distinzione tra riposi movibili e inamovibili.

A cura dell’Avv.to Marzia Guadagni

Per un approfondimento sulla sentenza emessa il 15.10 u.s. sui Riposi Mensili Movibili, consigliamo, oltre alla nostra Newsletter 7/2015 pubblicata ieri e scaricabile sul nostro sito, la lettura dell’articolo pubblicato ieri online da “Il Fatto Quotidiano” (questo il [link](#) per leggere l’articolo).